

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI
DI CUNEO, ALBA, MONDOVI' E SALUZZO

STUDIO N. 3 APPROVATO IL 3 LUGLIO 2003

PREAMBOLO

- tra i compiti degli organi del notariato vi è quello di porre in essere tutti gli strumenti per consentire ai notai di svolgere nel modo più agevole possibile i propri compiti istituzionali, anche al fine di assicurare uniformità di comportamento che non crei disorientamento tra i fruitori della funzione notarile;

- scopo degli studi è quello di dotare i notai di una serie di interpretazioni uniformi che, pur non essendo ovviamente vincolanti per il singolo notaio, costituiscano un punto di riferimento e orientamento;

- l'applicazione dei principi interpretativi è rimessa, in ogni caso, alla prudente valutazione di ogni notaio sul quale grava la responsabilità della scelta per ogni singolo caso concreto.

CASO

E' necessaria una "procura" in senso civilistico, per il conferimento della rappresentanza di una società a dirigenti o funzionari dell'azienda societaria?

MASSIMA

Per la rappresentanza dei dirigenti, funzionari, quadri, trattandosi di rappresentanza legale, non occorre il conferimento di procura.

E' pertanto sufficiente e necessario accertare la preposizione del soggetto all'ufficio aziendale ed i limiti eventualmente posti alle funzioni e, qualora si tratti di atti di alienazione o di concessione in ipoteca di immobili, la occorrente espressa autorizzazione.

MOTIVAZIONE

La dottrina (Cfr. Luigi F. d'Alessandro e Mario Stella Richter Jr. - Sulla possibilità di affidare la rappresentanza di una società di capitali a dirigenti o funzionari non amministratori, Studi e materiali del CNN , 4, Giuffré; Diego Podetti - Organizzazione aziendale e poteri rappresentativi, in *Impresa e tecnica di documentazione giuridica II. Documentazione e vita dell'impresa* - Giuffré e Diego Podetti - Digesto IV ed., vol. VII Commerciale, v. Institore, UTET) e la giurisprudenza della Suprema Corte (18 ottobre 1991, n. 11039; 12 gennaio 1989, n. 92; 28 marzo 1962 n. 638) affermano concordemente che ad institori, procuratori commerciali, commessi ed in generale a tutti gli ausiliari dell'imprenditore, nell'esercizio delle mansioni loro affidate, competono per legge i poteri di rappresentanza commisurati alla funzione da loro svolta, per assicurare la funzionalità dell'impresa e per tutelare la posizione del terzo contraente. Non occorre quindi alcuna procura che giustifichi i loro poteri rappresentativi, in quanto la giustificazione del loro potere di vincolare la società deriva dalla loro preposizione ad un determinato ufficio. Le norme statutarie o le deliberazioni degli organi societari non sono la fonte del potere di rappresentanza, ma sono volte esclusivamente a delimitare il potere di rappresentanza (legale) connesso all'ufficio, fatta eccezione per la alienazione o la concessione in ipoteca di immobili, per cui occorre una espressa autorizzazione (cfr. art. 2204 codice civile), diretta a superare un limite legale al potere rappresentativo, a meno che la vendita di immobili costituisca l'ordinaria attività oggetto dell'impresa, nel qual caso si ritiene non necessaria una autorizzazione espressa.